



Lo status dello schiavo per l'islam: cenni storici, questioni terminologiche e legali

di Letizia Lombezzì

ABSTRACT: Gli stessi termini arabi usati per riferirsi agli schiavi – maschi o femmine che fossero – riassumono le funzioni assegnate loro: domestici, militari o guardiani gli uni, inservienti e musicanti o donne di compagnia le altre. Storicamente, la schiavitù appare praticata ed ammessa fin dagli albori dell'islam: difatti il Corano stesso dispone in materia, con particolare riguardo a questioni morali e sui rapporti uomo-donna. Il diritto pure, quello malikita in particolare, menziona casistiche precise per la compravendita degli schiavi, lasciando ben intendere che tale negozio fosse assai diffuso. Infine, gli eventi svoltisi in Iraq ed in Egitto tra il nono ed il tredicesimo secolo danno prova certa che il potere si avvale della schiavitù, soprattutto per certe funzioni dell'ambito militare. Proprio da questo settore emerse e si consolidò nel tempo una nuova casta, che prima difese e poi ereditò la gestione dell'impero arabo-musulmano.

PAROLE CHIAVE: Schiavo e islam; soldati schiavi; schiavitù paesi arabi.

ABSTRACT: Arabic terms and translations for "slaves" – either male or female – clearly sum up the functions assigned to them: male slaves are mostly servants, military personnel or guardians, whereas the females are usually maids or musicians-prostitutes. Historically, slavery has been allowed and practiced since the beginning of the Islamic era. In fact, the Koran regulates some aspects of it, especially related to moral issues or relationships between men and women. The Islamic Law too, and the



Maliki school in particular, mentions legal cases concerning the sale of slaves (hence, it must have been quite common business). Additionally, the events that took place in Iraq and Egypt between the 9th and 13th century prove that the power in charge made use of slaves, especially for filling specific offices in the military field. It is exactly from this sector that a new caste first emerged, and then became gradually stronger. It initially defended and later inherited the management of the Arab-Islamic empire.

KEY WORDS: Slaves and Islam; slave soldiers; slavery Arab countries.

INTRODUZIONE E TERMINOLOGIA

Questo articolo indaga lo status dello schiavo e la condizione della schiavitù secondo il diritto islamico classico, prevalentemente nell'ambito della tradizione giurisprudenziale malikita¹.

La scuola di diritto malikita prende il nome dal suo fondatore Abu Abdallah Malik ibn Anas (probabilmente morto nel 795), medinese. È autore del primo testo di diritto islamico pervenutoci. Il metodo interpretativo di questa scuola, per la quale le prime fonti del diritto rimangono il Corano e la condotta del Profeta, si fonda sulla centralità del consenso tra giurisperiti (*ijmāʿ*), sulla priorità per il bene pubblico (*istiḥsān*) e sull'importanza di valutare la pratica locale (*ʿamal*) nella giurisprudenza. Geograficamente, i Malikiti hanno avuto ampio seguito in occidente: si sono propagati da Medina verso l'Egitto ed il Nordafrica, fino all'Andalusia della conquista araba. Questa diffusione rende la scuola malikita di particolare interesse culturale per tutti i paesi mediterranei rivieraschi. Beninteso, gran parte dei paesi arabo-musulmani hanno oggi preso le dovute distanze dai precetti e dalle consuetudini della tradizione, in linea con opportuni tentativi di progressiva modernizzazione della società e del diritto². Precisato ciò, rimane che la schiavitù si afferma tradizionalmente nello spazio islamico privato, quale consuetudine sociale.

La persona e lo status dello schiavo, *ʿabd*³, per l'islam rientrano tanto nel diritto di famiglia – in materia di matrimonio e divorzio – quanto in quello della compravendita di cose. Quest'ultima, va intesa come negozio con patto d'opzione, quale diritto al ripensamento, soprattutto per la compravendita della schiava donna (*al-jāriya*), con un particolare studio di casistiche offerto dalla scuola dottrinale malikita (D'Emilia 211-232). La schiavitù – per contro la libertà – non sono negoziabili dal diretto interessato: non si può vendere la propria libertà, così come lo schiavo non può da sé conferirsi la

¹Riguardo la giurisprudenza malikita in genere, si veda Santillana 2017; una sintetica ma esaustiva descrizione delle quattro scuole di diritto classico si trova invece in Waines(69-75).

²Per analisi dell'evoluzione nell'applicazione del diritto tradizionale in epoca contemporanea si veda Donini-Scolart 2015.

³Qui e d'ora in poi si seguiranno le seguenti convenzioni di traslitterazione: *th* e *dh* per le interdentali occlusive sorda e sonora; il segno ^ʔ per la laringale occlusiva sorda; il segno ^ʕ per la fricativa faringale sonora; *h* per la fricativa faringale sorda; *j* per l'affricata palatale sonora; *kh* per la fricativa velare sorda; *gh* per la fricativa velare sonora. La quantità lunga è segnalata con segno diacritico, sopra le rispettive vocali *ā, ū, ī*.



libertà. Ciò, con l'unica eccezione di chi si offra come schiavo al suo annoso creditore: tale atto appare giustificato nella società arabo-musulmana per l'assoluta centralità in essa dei commerci e degli obblighi che ne derivano.

Se diritto e schiavitù possano mai essere termini compatibili, ecco che la pratica islamica della schiavitù sembra affrontare in ottica di parità di genere la questione: sono previsti schiavi uomini-maschi prigionieri di guerra, schiave domestiche-donne di compagnia, infine eunuchi guardiani dell'harem o delle scuole militari. Ciascuna funzione servile venne assegnata a precise popolazioni della periferia imperiale, tra le quali venivano selezionati gli schiavi, secondo la necessità.

I termini⁴generalmente prevalenti per "schiavo" sono *ʿabd* o *khādim* se maschio, *ʿama* o *jāriya* se femmina. Generalmente gli ambiti d'impiego erano le funzioni domestiche, agricoltura ed irrigazione, oppure la raccolta del legname; in ciò, senza distinzioni specifiche sulle mansioni per musulmani o non musulmani. Tuttavia, va notato che gli unici schiavi musulmani possibili sono coloro che, nati schiavi, si sono convertiti all'islam ad un certo punto della loro vita. In alternativa, schiavi musulmani possono diventare i debitori più gravemente disonorati o, caso ben più grave, gli apostati ex-musulmani.

La parola *ʿabd* si accompagna spesso a *mamlūk*. *ʿAbdmamlūk* significa "(schiavo) posseduto" e nel tempo passò ad indicare soprattutto lo schiavo con funzioni militari, il "mamelucco"; invece, *mālik* designa il padrone o possessore. Il termine *ghulām*si riferisce inizialmente a persona di origine turcica, impiegata soprattutto come guardia del corpo o attendente. Dal nono secolo in avanti *ghulām* indicò anche chi veniva ingaggiato quale soldato di complemento ed assegnato alle guarnigioni delle province. *Qayna* è il nome della musicante-donna di compagnia, non molto differente per ruolo ed impiego a certe coreute dell'età ellenistica, sempre presenti alle cene dei ricchi signori per allietare con musica, canti e danze i loro sfacciatissimi simposi. *Khaṣī* (castrato) o *ṭawāshin* (eunuco) erano invece chiamati i guardiani dell'harem. Essi venivano anche impiegati come custodi delle caserme, sedi di scuole militari. Il loro status si prestava, secondo la visione dell'epoca, a servire da censori di atteggiamenti pederastici tra maschi giovani e maschi adulti.

Lo schiavo⁵ha i suoi *diritti*: ad esempio gli spetta di essere ben trattato (*iḥsān*) e dispone di una certa autonomia (concordata con il *mālik*) per libertà personali: uomini e donne possono sposarsi; la donna non può essere abusata sessualmente, ma solo al *mālik* spetta di avere rapporti con lei. Liberare uno schiavo è ad ogni modo un atto raccomandabile, soprattutto qualora si converta all'islam. Affrancare uno schiavo è inoltre la via più breve per guadagnarsi un'indulgenza, in caso, per esempio, di aver commesso un crimine o un omicidio. Inoltre, un *mālik* oberato di debiti e non più all'altezza di mantenere il proprio schiavo, dovrebbe venderlo o liberarlo.

Il *dovere* assoluto di ogni schiavo è la lealtà.

⁴Una trattazione più esauriente sulla terminologia si trova in *Encyclopedie de l'Islam*, vol I, A-B, s.v. "ʿabd".

⁵Vedansi Castro 2006 e 2007 per un'esauritiva illustrazione del diritto islamico, incluso il diritto privato, di famiglia e in materia di eredità, ciascuno con relativo cenno al *caso de quo* per lo schiavo.



Qualora egli incorra in atti riprovevoli o vietati come l'ubriachezza o la fornicazione, le relative punizioni sono alleggerite rispetto a quelle delle persone libere. Si ammette implicitamente che lo schiavo non meriti neppure d'essere punito quanto un uomo libero, perché reputato inferiore in genere e dunque incapace di azioni irreprensibili. Le punizioni sono direttamente proporzionali al presunto rango. In questo, il mondo latino ha probabilmente fatto (cattiva) scuola: lo schiavo anche lì stava a metà tra cosa e persona, tant'è vero che Varrone lo definiva *instrumentum vocale*⁶: era diverso da un qualunque strumento, un aratro ad esempio, per il solo fatto di possedere una voce, dunque la parola.

Nel tempo, *ʿabdha* designato anche la "persona di colore", per la (deplorable) consuetudine dei mercanti arabi di vendere come schiavi gli Etiopi. Essi furono gli alleati dei Bizantini nell'area e spesso catturati in occasione di scontri tra i due rivali maggiori. Altri schiavi africani furono quelli che la Nubia cristiana doveva versare come tributo annuale all'Egitto, precisamente al governatore di Aswan, teoricamente a partire dal 652. Risulta praticata anche la schiavitù di "persone bianche", qualora ridotte in tale status, ad esempio per debiti. "Bianchi" erano pure gli schiavi provenienti dei Balcani o del Caucaso: soprattutto, si trattava di donne dalla rinomata bellezza e vendute per tramite di mercanti senza scrupoli, veneziani oppure genovesi.

LA COMPRAVENDITA DELLO SCHIAVO: ESEMPI DI CASISTICA SECONDO LA GIURISPRUDENZA MALIKITA

La vendita di schiavi del tipo *bayʿ al-khiyār*, "vendita con opzione" è un contratto speciale, perché prevede la possibilità del ripensamento, scegliendo se dar seguito o recedere dal contratto. Questa scelta si espleta nella possibilità riconosciuta ad uno dei contraenti (D'Emilia 300) di dare oppure non dare l'assenso alla conclusione del contratto entro un preciso termine (*ʿajl*). La merce rimane possesso e responsabilità di chi la vende, fino a buon esito dello scambio. Tale vendita è pensata soprattutto per beni mobili e semoventi o *ḥayawān*: animali e cavalcature quali cavalli, asini o cammelli oppure per gli schiavi; ciononostante, è utilizzabile anche per beni immobili come le case.

La merce, si diceva, rimane proprietà e responsabilità del venditore fino alla completa conclusione della vendita. Ad esempio, uno schiavo oggetto di compravendita che commetta o patisca reati, permane sotto la responsabilità del padrone che intende venderlo, inclusi pagamento o risarcimento del danno, fino a maturazione del termine per considerare la vendita conclusa (D'Emilia 304-306). Ugualmente, le spese di mantenimento rimangono a carico del venditore. Qualora avvenga l'affrancamento dello schiavo durante il termine atto al diritto di ripensamento, si fanno due distinzioni: 1) l'opzione di scelta è a favore del venditore, dunque s'intenda che egli recede dal contratto; 2) l'opzione è a favore del compratore, dunque l'affrancamento è sospeso ed eventualmente nullo, qualora il compratore

⁶Leggasi in Marco Terenzio Varrone, *De re rustica*, 1.17.1. Si noti pure che un animale è definito *instrumentum semivocale*, poiché emette sì dei suoni, ma non parla.



decida davvero di comprare lo schiavo o la schiava. Essi, già comprati in quanto tali non potranno più essere affrancati dall'ex-padrone.

Nel caso di schiava-femmina, *jāriya*, esiste una giurisprudenza specifica, relativa all'alterazione (*sic!*) della donna nel periodo di tempo disponibile prima che la compravendita diventi definitiva. Qualora infatti il venditore-padrone rendesse disponibile ad altri la donna oppure avesse con lei dei rapporti sessuali, ciò varrebbe come rifiuto di mantenere la promessa di vendita, per recedere dunque dal contratto. Il compratore pure può recedere, qualora si accorga di vizi o difetti della schiava da comprare. In tal caso, l'unica soluzione è rinunciare appunto, perché in nessun caso si può acquistare ad un prezzo inferiore rispetto a quello pattuito, benché si siano notati difetti in un tempo successivo al pre-contratto.

CAPACITÀ GIURIDICA E CONDIZIONE DI SCHIAVITÀ

Sembrerebbe esistere una distinzione di base tra persone giuridicamente capaci e schiavi⁷, benché questa non sia espressamente sancita. Effettivamente la capacità giuridica nel diritto classico richiede tre requisiti base: appartenere al genere umano, essere musulmano, trovarsi in stato di libertà. Lo schiavo non ha capacità giuridica, dunque non può fungere da capo di una comunità, né da giudice civile, né da testimone. La schiavitù assegna gli schiavi alla categoria di semovente, *ḥayawān*, oppure per precise fattispecie a quella di merce, *sil'a*. Lo schiavo è egli stesso merce, per cui – secondo la maggior parte delle scuole di diritto, con alcune eccezioni dei *malikiti* – non può possedere beni.

Le cause della schiavitù sono prigionia o nascita. Tuttavia, nasce libero il figlio concepito da una schiava, ma riconosciuto da padrone; altrettanto libero è il figlio nato da una schiava, qualora il padre non conoscesse il vero status della madre.

Da un punto di vista contrattuale, tre sono le azioni consentite allo schiavo: il contratto con il padrone, ai fini dell'affrancamento tramite *mukātaba*; il contratto di matrimonio, *nikāḥ*; la procedura di divorzio, *ṭalāq*. Le ultime due da esercitarsi rigorosamente tra schiavi. Nel dettaglio, l'affrancamento può essere stipulato a valere durante (*mukātab*) o dopo (*mudabbar*) la morte del padrone, potendo inoltre prevedere allo scopo il pagamento di un prezzo a favore dell'ex-padrone stesso. Per la donna schiava esiste inoltre terza condizione, quella di *ʿummwalad* "madre di figlio": qualora abbia dato un figlio al padrone, dopo la morte di quest'ultimo otterrà il diritto allo status di donna libera.

Gli schiavi affrancati o che si affrancheranno alla morte del padrone, escono dalla sua disponibilità patrimoniale e nessuno può ereditarli. Sempre in ambito contrattuale, è nullo il matrimonio tra padroni e schiavi. Eccetto i padroni, è ammesso che altre persone libere sposino gli schiavi, soprattutto nel caso in cui un uomo libero non possieda sufficienti mezzi per pagare la dote ad una donna libera.

⁷Per dettagli ed approfondimento sulla capacità giuridica e la capacità di agire, nei vari contesti, vedansi Castro 2007 e 2006.



LA SCHIAVITÀ TRA PERMESSO E PROIBITO: TRACCE DI PRECETTI CORANICI

Secondo la maggior parte degli studiosi in materia, tra cui emerge Bernard Lewis (Lewis 1990), il Corano non permette né proibisce apertamente la schiavitù. Pertanto, è possibile praticare ciò che non è espressamente proibito da Allah. Dopotutto, poiché alcuni versetti coranici dispongono in merito alle norme cui attenersi in materia di schiavi, è innegabile che tale istituto esistesse nella pratica delle società arabe-musulmane.

Il Corano tuttavia mantiene l'ambiguità tra detto e non detto, preferendo evitare l'uso diretto del termine schiavo, sostituito con una perifrasi ripetuta all'occorrenza: *ma malakataymanukum*, "ciò che la vostra mano destra possiede". La destra rappresenta simbolicamente il giusto ed il legittimo, tant'è vero che la mano destra è proprio quella da amputare ai contravventori, cioè ai ladri. Il testo sacro dispone sulla schiavitù, relativamente a diverse questioni delle quali presento di seguito alcuni esempi⁸, riportando fedelmente la traduzione di Bausani (1996⁷).

Servo e padrone

Surat an-Naxl (Suradell'Ape) 16:71

E Dio ha fatto alcuni di voi superiori agli altri in ricchezze, eppure quelli che sono stati preferiti non cedono le ricchezze, loro ai loro servi, per modo che siano in questo uguali. Rifiuterebbero essi infatti il favore divino?

Surat ar-Rūm (Sura dei Romani) 30: 28

Ecco Egli vi porta un esempio preso da voi stessi: avete voi dei soci nei beni che la provvidenza Nostra vi dona, di fra i vostri schiavi, sì che voi siate loro uguali e che li abbiate a temere come voi vi temete l'un l'altro? Così Noi dichiariamo i Nostri Segni a gente che sa ragionare.

Magnanimità verso lo schiavo

Surat an-Nisā⁹ (Sura delle Donne) 4: 36

Adorate dunque Iddio e non associateGli cosa alcuna, e ai genitori fate del bene, e ai parenti e agli orfani e ai poveri e al vicino che v'è parente e al vicino che v'è estraneo e al compagno di viaggio e al viandante e allo schiavo, poiché Dio non ama chi è superbo e vanesio.

⁸Per una consultazione più accessibile, benché non accreditata presso la comunità scientifica degli studi ecdotici, segnalo la traduzione completa di testo originale disponibile sul sito www.corano.it, ultima visita 20 giugno 2018.



Surat at-Tawba (Sura della Conversione) 9: 60

Perché il frutto delle Dècime e delle elemosine appartiene ai poveri e ai bisognosi e agli incaricati di raccoglierle, e a quelli di cui ci siam conciliati il cuore, e così anche per riscattare gli schiavi e i debitori, e per la lotta sulla Via di Dio e pel viandante. Obbligo questo imposto da Dio, e Dio è saggio e sapiente.

Surat an-Nūr (Sura delle Luce) 24:58

O voi che credete! Che i vostri servi e quelli di voi che non abbiano ancor raggiunto la pubertà, vi chiedano il permesso prima di entrare, in tre momenti della giornata, prima della Preghiera dell'alba, quando deponete gli abiti a mezzogiorno, e dopo la Preghiera della sera: son questi tre momenti in cui si posson vedere le vostre nudità; invece non vi sarà alcun peccato né per voi, né per loro se in altri momenti entrino senza permesso, dato che gli uni debbono andar in giro a servire gli altri. Così Iddio dichiara a voi i Segni, e Dio è saggio sapiente.

L'affrancamento di uno schiavo, quale azione raccomandata per espriare i propri peccati...

Surat an-Nisā² (Sura delle Donne) 4: 92

Non è ammissibile che un credente uccida un credente, altro che per errore; e chi uccide un credente per errore, espierà liberando uno schiavo credente e consegnando il prezzo del sangue alla famiglia dell'ucciso, a meno che non glielo condonino. Se poi la vittima appartiene a una gente a voi ostile, ma è credente, l'uccisore libererà uno schiavo credente. Se invece l'ucciso appartiene a una gente che ha un patto con voi, l'uccisore dovrà pagare il prezzo del sangue alla famiglia dell'ucciso e liberare uno schiavo credente. Chi non ha i mezzi di far questo digiunerà per due mesi consecutivi come penitenza impostagli da Dio; ché Dio è sapiente e saggio.

Surat al Mā²ida (Sura della Mensa) 5:89

Dio non vi riprenderà per una svista nei vostri giuramenti, bensì vi riprenderà per aver concluso giuramenti che poi avete violato: in tal caso l'espiazione sarà il nutrire dieci poveri con cibo medio di cui nutrite le vostre famiglie, o di vestirli, o l'affrancamento di uno schiavo. Chi non troverà mezzi di far questo, digiuni tre giorni. Questa è l'espiazione per aver violato i vostri giuramenti quando vi sarete impegnati. Mantenete dunque i vostri giuramenti! Così Iddio vi dichiara i Suoi Segni affinché per avventura Gli siate riconoscenti.

Surat al-Mujādala (Sura della Disputa) 58:3

Coloro che ripudiano le loro mogli dicendo: "Sii per me come il dorso di mia madre!" e poi tornano su quanto hanno detto, s'abbino per ammenda l'affrancamento d'uno schiavo, prima di accostarsi ad esse di nuovo. Di questo Iddio v'ammonisce: e Dio sa ciò che fate.



...oppure come atto di benevolenza pura

Surat al-Baqara (Sura della Vacca) 2:177

La pietà non consiste nel volger la faccia verso l'oriente o verso l'occidente, bensì la vera pietà è quella di chi crede in Dio, e nell'Ultimo Giorno, e negli Angeli, e nel Libro, e nei Profeti, e dà dei suoi averi, per amore di Dio, ai parenti e agli orfani e ai poveri e ai viandanti e ai mendicanti e per riscattare prigionieri⁹, di chi compie la Preghiera e paga la Dècima, chi mantiene le proprie promesse quando le ha fatte, di chi nei dolori e nelle avversità è paziente e nei dì di strettura; questi sono i sinceri, questi i timorati di Dio!

Surat an-Nūr (Sura della Luce) 24: 33

E quelli che non trovano moglie si mantengano casti finché Dio li arricchisca della sua grazia; quanto a quelli dei vostri servi che desiderino lo scritto di manomissione, concedeteglielo, se li sapete buoni, e date loro delle ricchezze di Dio che Egli ha dato a voi, e non costringete le vostre ancelle al meretricio, se esse vogliono conservarsi caste, per brama degli agi e della vita terrena. Se poi qualcuno le avrà costrette, dopo che saran state costrette Iddio sarà con loro indulgente e clemente.

Surat al-Balad (Sura della Contrada) 90:13

1. Giuro per questa contrada!
2. (Ed è lecito per te questo paese).
3. Pel Generante e il Generato!
4. In verità Noi credemmo l'uomo nella miseria:
5. s'illude egli forse che nessuno abbia potere su di lui?
6. Dice: "Ho sprecato immense sostanze".
7. Ma crede dunque che nessuno lo veda?
8. Non gli abbiamo forse dato due occhi?
9. e una lingua, e due labbra?
10. Non gli abbiamo indicato i suoi sentieri alti?
11. Ma egli non s'avventura sull'Erta.
12. E come saprai mai cos'è l'Erta?
13. È liberare un collo prigioniero
14. o nutrire, in un giorno di stenti
15. un parente orfano
16. o un povero che giace nella polvere;
17. e quelli poi che credono e s'invitano a gara alla pazienza e s'invitano a gara alla pietà,
18. saranno accolti a destra;
19. e quelli invece che smentiscono i Nostri Segni, saranno accolti a sinistra
20. e su di loro s'ergeranno vòlte di fuoco.

È invece divieto assoluto ridurre in schiavitù i monoteisti, cristiani ed ebrei. Costoro, soggetti al pagamento della tassa *pro capite*, rientravano difatti nella categoria dei *dhimmi*, i "protetti" dai conquistatori musulmani. Come ricordato sopra in casi analoghi, sarebbe invece possibile ridurre in schiavitù quei monoteisti che avessero smesso di pagare la tassa dovuta, con conseguente perdita della protezione.

⁹Qui e d'ora in poi si consideri l'azione di riscattare prigionieri al pari di affrancare uno schiavo.



Trattamento delle schiave donne, spese di mantenimento, matrimonio tra schiavi

Il Corano, quale testo normativo e non solo religioso, dedica ampio spazio ai temi sopra menzionati e li considera sempre legati alla questione economica del mantenimento, oppure alla rettitudine morale nei rapporti tra uomo/padrone e donna/ancella. Infatti si legge:

Surat an-Nisā²(Sura delle Donne) 4:23-25

23. V'è proibito prendere in spose le vostre madri, le vostre figlie, le vostre sorelle, le vostre zie paterne e materne, le figlie del fratello e le figlie della sorella, le nutrici che vi hanno allattato, le vostre sorelle di latte, le madri delle vostre mogli, le vostre figliastre che sono sotto la vostra tutela, figlie di vostre mogli con le quali abbiate avuto rapporti maritali (ché, se non avrete avuto con loro rapporti, non sarà peccato), e le legittime mogli dei vostri figli, i quali sono dei vostri lombi; e v'è proibito anche di prendere in moglie due sorelle insieme, salvo quanto già sia avvenuto; certo, Dio è pietoso e misericorde;

24. e tutte le donne maritate vi sono anche interdette, escluse le ancelle in vostro possesso: questo è quanto Dio vi prescrive. Escluso tutto questo vi è permesso cercare spose dando loro in dote dei vostri beni, vivendo in castità e senza darvi al libertinaggio; e a quelle di cui godiate come spose date loro la dote come prescritto, anzi non sarà male che di comune accordo aggiungete ancora qualcosa al prescritto; che certo Dio è saggio e sapiente.

25. Chi di voi non avrà mezzi sufficienti per sposare donne libere e credenti, sposi, scegliendole fra le ancelle, delle fanciulle credenti; Dio conosce meglio la vostra fede, e voi provenite gli uni dagli altri; sposatele dunque col permesso dei loro padroni, e date loro onestamente la dote; che siano però caste, non libertine e non di quelle che si prendono degli amanti. Se però, dopo sposate, commettono una turpitudine, s'abbiano metà della pena stabilita per le donne libere. Questo è detto per chi tema di far male; se però v'asterrete dallo sposare ancelle, sarà meglio per voi; Dio è indulgente e misericorde.

Surat an-Nūr (Sura della Luce) 24:32-33

32. E unite in matrimonio quelli fra voi che son celibi e gli onesti fra i vostri servi e le vostre serve; e se saran poveri certo Dio li arricchirà della sua grazia, ché Dio è ampio sapiente.

33. E quelli che non trovano moglie si mantengano casti finché Dio li arricchisca della sua grazia; quanto a quelli dei vostri servi che desiderino lo scritto di manomissione, concedeteglielo, se li sapete buoni, e date loro delle ricchezze di Dio che Egli ha dato a voi, e non costringete le vostre ancelle al meretricio, se esse vogliono conservarsi caste, per brama degli agi e della vita terrena. Se poi qualcuno le avrà costrette, dopo che saran state costrette Iddio sarà con loro indulgente clemente.

Mogli e schiave del Profeta

Surat al-Aḥzāb (Sura delle Fazioni alleate) 33:55

Non sarà per esse peccato se parleran liberamente con i loro padri, coi loro figli, coi loro fratelli, coi figli delle loro sorelle, con le loro donne e coi loro schiavi. E temete Dio, ché Dio è presente a ogni cosa!



Surat al-Aḥzāb (Sura delle Fazioni alleate) 33:50, 52

50. O Profeta! Noi ti dichiariam lecite le tue spose, cui hai pagato la dote dovuta, e le schiave che possiedi concesse a te da Dio come preda di guerra, e le figlie di tuo zio paterno e le figlie delle tue zie paterne e le figlie di tuo zio materno e le figlie delle tue zie materne che emigrarono con te, ed ogni donna credente che si conceda al Profeta, se il Profeta voglia sposarla, privilegio questo a te concesso ad esclusione degli altri credenti (ai quali ben sappiamo quel che abbiam già ordinato a proposito delle loro spose e delle loro schiave) affinché non gravi su di te alcun peccato; ché Dio è indulgente clemente!

52. Non t'è lecito ora prendere ancora altre spose, né di cambiare quelle che hai con altre, anche se ti piacesse la loro bellezza, eccettuate le schiave; e Dio osserva attento ogni cosa!

Rettitudine morale e castità nei rapporti uomo-donna

Surat al-Maʿarij (Sura delle Scale)70:19-34

19. Davvero l'uomo fu creato avido
20. quando lo tocca il male, timido
21. quando lo cogli il bene, sordido.
22. Eccettuati i preganti
23. nella preghiera loro costanti
24. che dei lor beni han fissato debita parte
25. pel povero e 'l mendicante;
26. che son certi del Giorno del Giudizio
27. e che il Castigo del Signore paventano
28. (in verità il castigo del Signore è inevitabile!)
29. e che i lor genitali custodiscono
30. con tutte che non siano le loro spose e le lor schiave, in ciò non biasimevoli
31. (ma quei che brama più di questo, son peccatori)
32. che fedeli mantengono i depositi e i patti loro mantengono,
33. che son retti nella lor testimonianza
34. e che osservano bene la Preghiera.
35. Essi staranno, onorati, in Giardini.

Surat al-Muʾminūn (Sura dei Credenti) 23:1-6

1. Beati i credenti,
2. che nella preghiera loro son umili,
3. che le futilità schivano,
4. e che l'elemosina donano,
5. che la castità custodiscono
6. (eccetto che con le proprie mogli e con quello che le loro destre posseggono, che in questo non sono da biasimare)

DA SCHIAVI DEL POTERE AL POTERE DEGLI SCHIAVI

L'impero arabo-musulmano, nella forma del califfato, conobbe rapida ed ampia espansione fin dalla dinastia degli Omayyadi (661-750). Già durante gli ultimi anni di dominio omayyade si affermò la consuetudine di comprare schiavi dalla Persia orientale, dal Khorasan, dalla Transoxiana o dalla Turchia, da impiegare come soldati di



complemento a quelli d'ordine, soprattutto nelle province lontane dalla capitale Damasco. Tale consuetudine si rafforzò e prese più campo durante il califfato abbaside (750-950), con capitale Baghdad. Alla morte del leggendario Harunar-Rashid (786-809) un suo figlio, Al-Amin ereditò il titolo; invece l'altro, Al-Ma'mun, fu incaricato governatore del Khorasan. Al-Amin non si accontentò di essere califfo ed innescò la lotta fratricida, per il desiderio di rimpiazzare il fratello con il figlio. Per opporsi, il fratello Al-Ma'mun si appoggiò alla tribù dei Tahiridi del Khorasan, guidati dal capo Tahir appunto. L'incitazione alla battaglia fu stimolata con la promessa che Tahir e tutti i suoi eredi avrebbero ereditato la carica di governatore del Khorasan, qualora Al-Ma'mun fosse riuscito a diventare lui il califfo, sbaragliando il fratello. Dopo la lotta e la vittoria, ottenuto il potere, Al-Ma'mun si pentì per così dire della promessa fatta a Tahir e non la mantenne. Per tenere a bada le conseguenti sommosse del Khorasan e dei suoi guerrieri, fu necessario reclutare nuovi soldati. Al-Ma'mun iniziò a reclutare ufficialmente schiavi turchi che si potessero contrapporre sia alle truppe valorose di Tahir, ormai tradito, sia ad altri particolarismi. Poco più tardi il califfo Al-Mu'tasim consolidò l'uso stabilito nella città irachena di Samarra (a partire dall'836) il quartier generale di queste guarnigioni.

L'impiego di valorosi schiavi-soldati turchi (*ghilmān*) risolse il problema momentaneamente, ma ne introdusse uno ben più grave: i vari eserciti iniziarono ad essere fedeli ciascuno al loro signore locale, anziché al califfo. L'impero si era ormai molto allargato verso territori non arabi quali l'attuale Afghanistan (dei Ghaznavidi), l'Iran occidentale (dei Buyidi), la Transoxiana (dei Samanidi e dei Selgiuchidi). In queste aree remote, le élite di governo concessero alle élite locali autonomia di gestione del territorio, affidando loro appalti *ad interim* (e non feudi) su porzioni di territorio dette *'iqṭā'* (Lapidus 163-165), purché pervenissero le dovute tasse. Niente di troppo diverso dal sistema di gestione delle terre e dei tributi nel mondo latino, con le figure degli *equites* all'epoca della pace cartaginese.

Le élite locali appaltatrici di *'iqṭā'* reclutarono ancora schiavi per rinforzare le loro guarnigioni e, almeno nei migliori intenti, per controllare meglio i territori affidati loro in gestione. Schiavi mercenari turchi e mongoli furono allora ampiamente inseriti nell'organizzazione dell'amministrazione militare, inoltre talvolta premiati anch'essi con la concessione di *'iqṭā'*, se particolarmente meritevoli. In tali casi, essi decisero di convertirsi all'islam per raggiungere una migliore integrazione e per meglio difendere il privilegio acquisito: risolvevano così ogni impedimento all'ascesa sociale. Si innescò presto una frammentazione del potere progressiva, sia pure con lo scopo iniziale di "delegare per controllare", che portò alla perdita totale di significato del titolo di califfo, rimpiazzato nelle periferie dall'autorità di vari principi e signori.

Difatti, a far data del 935 il califfo aveva già cambiato nome in "principe de' principi" (*'amīr al-'umarā'*) e controllava soltanto la città di Bagdad. La pressione dalle periferie verso il centro si fece però sempre maggiore: nel 945 Bagdad stessa cadde sotto il controllo di una tribù proveniente dall'area del Caspio, quella dei Buyidi, ex-mercenari di professione. L'ingresso di esterni nell'amministrazione, seppure inizialmente solo tra militari, provocò del distacco tra la popolazione e l'esercito, incaricato di riscuotere i tributi nelle province per conto dell'amministrazione centrale. Per l'imprescindibile necessità di usare la forza nell'esigere tasse spesso spropositate, le élite delle regioni periferiche si ressero su corpi militari speciali, composti da truppe



miste. Quando il lucro sulle spalle della gente divenne esagerato, le popolazioni si ribellarono. In tali occasioni, gli eserciti, in gran parte costituiti da schiavi-mercenari non arabi, rivelarono di non essere fedeli al governo centrale. Al contrario, mirarono a loro volta alla propria liberazione.

Il potere califfale centralizzato, basatosi fino ad allora sull'appoggio e la garanzia di stabilità assicurata dall'apparato militare, prese a vacillare sempre di più, fino a dissolversi in diversi piccoli imperi. Ne sono esempio inizialmente il califfato omayyade di Cordova (929-1031, già emirato dal 756), la dinastia idriside del Marocco (788-985), gli Aglabiti della Tunisia (800-909), come, in epoca successiva, i Fatimidi d'Egitto (909-1171) oppure gli Ayyubidi – di origine turca – in Egitto e Siria (1174-1250)

SCHIAVI "NERI" E SCHIAVI "BIANCHI". STORIE DI RISCATTO E (TEMPORANEO) SUCCESSO

La rivolta degli Zanj in Iraq, 869-883

"Zanj" fu il nome assegnato agli schiavi neri provenienti dalle coste africane orientali ed impiegati nelle opere di irrigazione, nell'agricoltura e soprattutto nelle saline del basso Iraq, attorno alla città di Bassora. Fonti arabe quali i resoconti di viaggio dei rinomati geografi Al-Mas'udi e di Ibn Hawqal, menzionano e descrivono questa popolazione delle coste africane. Si trovavano in Iraq, ma provenivano dalle coste africane affacciate sull'Oceano Indiano, dal Corno d'Africa al Mozambico. Molte di queste persone erano di lingua bantu, perché si erano spostati dall'interno dell'Africa verso la costa, per trovare migliore impiego nelle città costiere e portuali. L'appellativo passò nel tempo a designare tutti gli africani neri della costa, Etiopi inclusi. Gli ambiti citati per il loro impiego fanno pensare ad un sistema schiavistico intensivo di stampo colonialista, più che ad un semplice utilizzo di schiavi con funzioni domestiche o militari. Come tutti gli sfruttamenti intensivi, generò immancabilmente una rivolta.

La ribellione dell'869 (Popovic 1999) ebbe un prodromo nel 689, con un secondo episodio cinque anni dopo, sotto la guida del leader di nome "Leone-Riyah". In entrambi i casi, prevalse la repressione califfale. Nel nono secolo però, anche a causa dell'enorme numero di popolazione Zanj, nel frattempo decuplicata, la tensione crebbe più alta ed il riscatto arrivò sotto la guida di un persiano libero, di nome Ali ibn Muhammad. Questo leader si pose in contatto con alcuni schiavi di Bagdad, cui era consentito di spostarsi tra Bassora e la capitale per gestire i commerci dei loro padroni. Ali ibn Muhammad affidò loro la missione di reclutare e condurre a Bassora quanti più Zanj possibile, con la promessa che chi avesse operato maggior proselitismo sarebbe diventato "comandante". Raccolto un numero adeguato di combattenti, iniziarono le operazioni di liberazione nei campi di lavoro, così come le confische di molti beni dei padroni. Gli Zanj ebbero successo nella lotta e nel terreno paludoso dove si svolse, avvantaggiati dal fatto che lo conoscevano meglio delle truppe del califfo. Il leader dei ribelli era acclamato ed accumulò molti beni durante le confische, come fanno notare gli analisti più critici verso la sincerità d'intenti di Ali ibn Muhammad. Strada facendo, non aderirono solo gli Zanj, ma anche molti schiavi incorporati nelle truppe militari scossero opportunità di vita migliore nella rivolta. Questo consentì man mano agli Zanj



di migliorare le tecniche e le azioni militari, inglobando personale più esperto in materia. Il trionfo fu segnato dalla fondazione di una capitale, al-Mukhtara (L'Eletta) a sud est di Bassora. Nell'871 i rivoltosi riuscirono a conquistare Bassorastessa e nell'879 pure la vicina città di al-Wasit. Il sistema degli Zanj era però destinato a rovina, perché troppo dipendente dagli approvvigionamenti di cibo riforniti dai beduini della zona. Difatti, a partire dall'880 le cose iniziarono a cambiare. Bastò che l'esercito del califfo, guidato da Al-Muwaffaq, assediasse i villaggi beduini impegnati nel commercio con gli Zanj-che per conseguenza furono messi in una condizione di embargo- per far crollare il nuovo sistema. Al-Muwaffaq ricorse anche alla corruzione: offrì ad alcuni Zanj un ruolo nella sua armata, promettendo che mai e poi mai sarebbero tornati ad essere schiavi. Grazie a queste manovre e ad alcuni rinforzi ricevuti dalla guarnigione di stanza nella Siria settentrionale, Al-Muwaqqaf sbaragliò gli avversari e conquistò la loro capitale, nell'883. Qui Ali ibn Muhammad fu giustiziato ed i suoi compagni condotti a Bagdad come prigionieri. La rivolta rimase un successo temporaneo, cui presto seguì la restaurazione.

I primi Mamelucchi e la figura di Baybars

La denominazione della dinastia parla chiaramente delle origini: schiavi-mercenari impiegati come militari. Storicamente ci è tuttavia pervenuta solo la seconda parte dell'espressione già ricordata di (*'abd*) *mamlūk*. Difatti questi mamelucchi¹⁰ erano in principio schiavi militari turchi, di carnagione "bianca", distinti per essere militarmente valorosi e divenuti poi indispensabili: non più chiamati *'abd*, ma solo *mamlūk*.

Dalla fine del decimo secolo, la nascita di numerosi regni, nel territorio inizialmente posto sotto controllo abbaside, determinò la rottura degli equilibri nell'area del Caucaso. Quest'area era oggetto di mire espansionistiche sia dal versante nord che sud, da parte dei Mongoli e delle diverse signorie di Transoxiana, Iran ed Afghanistan. I Mongoli cercavano pure di avvicinarsi al Mar Mediterraneo, avendo quale ultimo obiettivo la Siria controllata dagli Ayyubidi egiziani (in Siria tra 1193-1260). Dopo alterne vicende nell'area, i Mongoli ebbero la meglio sul debole califfato, nel 1258: riuscirono ad entrare a Bagdad, conquistando la città ed uccidendo il califfo Al-Musta'sim. Dopo tale vittoria si ritirarono, soprattutto per inglobare nuove reclute tra le popolazioni dell'attuale Georgia, Kurdistan ed Armenia. Un'etnia molto ben rappresentata nelle armate mongole era inoltre quella dei Kipčachi, valentissimi cavalieri ed arcieri di provenienza turco-altaica, reclutati quali schiavi (*mamlūk*) guerrieri.

Come in passato, il sistema di reclutamento di schiavi continuava a costituire la base per la costruzione dell'apparato militare. In Egitto, il sovrano ayyubide al-Salih (1240-1249) creò addirittura un nuovo corpo, stanziato nell'isola di Rawda, sul Nilo (*Bahr an-Nīl*) ed a poca distanza da Il Cairo. Nacque una sorta di Marina militare...di fiume! I suoi membri (Bahri) erano mamelucchi-schiavi militari di origine turca, rigorosamente mai egiziani né levantini ed il comandante in capo era Farisad-

¹⁰Per una trattazione esaustiva del periodo e delle prime dinastie mamelucche, leggesi Irwin 1986.



DinAqtay al-Jamdar. Il ruolo di quest'ultimo si valorizzò dopo la crociata di Luigi IX, quando venne occupato il Delta egiziano ed ucciso al-Salih. Il figlio Turanshah dimostrò poca destrezza politica e scarso rispetto delle guarnigioni di schiavi turchi "bianchi" (*mamālīk*) istituite dal padre, favorendo invece schiavi "neri" (*ghilmān*) ed eunuchi per l'assegnazione di ruoli tra le fila della guardia reale. Ciò causò l'aspro risentimento dei Bahri, che lo uccisero nel 1250. Dopo breve tempo ed un tentativo della vedova di al-Salih di detenere il potere, essa fu costretta ad abdicare a favore di un emiro turco, 'Izzad-DinAybak, noto come al-Malik al- Mu'izz (1250-1260). In quanto turco, non arabo e non egiziano, i beduini in servizio nell'apparato ayyubide rifiutarono l'obbedienza e contribuirono così a peggiorare il già grave vuoto politico. Tale situazione permise a gruppi mamelucchi in lotta di conquistare numerose città in Siria, smembrando l'ex-impero. Aybak continuò a vedere i Bahri ed i loro comandante solo come rivali, pertanto ingannò Aqtay invitandolo ad una riunione a Il Cairo e lo fece uccidere.

Baybars – vice di Aqtay – ed altri fedelissimi riuscirono a fuggire e si recarono presso altri principi ayyubidi, tra la Siria e la Giordania. Rivalità di potere ed altri eventi che si susseguirono rapidamente richiesero l'intervento dei valorosi Bahri e di Baybars, guerriero di origine kipčaca, per arrestare l'avanzata dei Mongoli in Siria. Baybars (1260-1277) ed i suoi uomini fermarono e sconfissero gli invasori presso 'AynJālūt nel 1260. Il grande merito del regime mamelucco (1250-1517), sta nell'aver proceduto alla riconquista di numerose roccaforti dei Crociati. Baybars prese Kerak nel 1263, Haifa e Cesarea nel 1265, Antiochia e Giaffa nel 1268. Tripoli fu conquistata nel 1289 da Qalawn governatore di Hama; Aciri fu espugnata da Al-Ashraf, figlio di Qalawn, nel 1291. Per reazione, nello stesso anno fu emanata una bolla papale che vietava i commerci con l'Egitto, con il fine ultimo di mettere in ginocchio l'economia del sultanato. Nel periodo immediatamente successivo al sultanato di Baybars, il cuore del regime mamelucco si spostò definitivamente dall'Egitto al Levante, controllato dai Qalawnidi con alterne vicende e lotte di potere, finché lo scettro passò ai Circassi nel 1382. I mamelucchi stessi, persa la spinta di lotta iniziale, iniziarono a tramandarsi l'eredità del potere tra cerchie clientelari, quando non addirittura di padre in figlio.

CONCLUSIONI

La società musulmana classica, così come altre in area mediterranea, prevedeva ruoli precisi per gruppi etnici distinti. Su questa classificazione si reggeva il potere, politico ed economico. È d'interesse osservare come nel nono secolo, similmente ad oggi, gli sfruttati relegati a funzioni meno nobili o più gravose appartennero comunque a gruppi statisticamente numerosi nella società. Dunque, non il numero né la distribuzione sul territorio avevano impatto sul loro svantaggio, ma semplicemente la mancanza di forza per difendersi ed essere rappresentati. Difatti, quanto si verificarono buone occasioni per dar seguito ad azioni anche di forza, sia gli Zanj che i mamelucchi poterono avere la meglio sui loro "padroni". L'elemento etnico giocò un ruolo importante sia quale causa dello svantaggio, sia quale motivo d'aggregazione durante gli episodi di rivalsa.



Lo sfruttamento economico rimane tuttavia il motivo chiave ed irrisolto della questione: venduti e comprati come militari di truppa oppure reclutati per lavorare nelle saline e nelle aree paludose dell'Iraq, entrarono nell'impero come schiavi e tali rimasero, con scarse probabilità di riscatto definitivo. È vero che allora, rispetto ad oggi, la migrazione delle popolazioni non fu volontaria: Zanj o schiavi militari non partivano spontaneamente, bensì venivano prelevati dalla loro terra come una qualunque risorsa materiale. Le donne, peggio ancora, scelte all'ingrosso per la bellezza o la mansuetudine ed apprezzate come oggetti di piacere o domestiche obbedienti.

Ad ogni modo, emerge chiaramente che lo status di schiavo o di persona svantaggiata comporti da sempre uno spostamento dal luogo d'origine ad uno diverso. Qui, la condizione di estraneità contribuisce ulteriormente ad aggravare la miseria, la solitudine e la precarietà.

La questione della schiavitù e poi la sua abolizione (Lewis 145-149) nei paesi arabi furono prese in considerazione dalla seconda metà dell'Ottocento. In Tunisia ad esempio, già nel 1846 il *bey* (autorità locale) avvertì che fosse raccomandabile concedere l'affrancamento, per scongiurare il rischio che gli schiavi neri cercassero protezione da autorità straniere. Il flusso di schiavi bianchi provenienti dal Caucaso s'interruppe invece quando tale area passò sotto il controllo russo, sfuggendo così di mano agli Ottomani ed ai loro traffici. Nella maggior parte dei paesi nordafricani e del Levante l'abolizione si concretizzò tra le due guerre mondiali. In quest'epoca, le potenze coloniali e mandatarie di Francia e Gran Bretagna, anche per segnare un cambio di rotta rispetto al potere ottomano, si fecero promotrici dell'abolizionismo. Tuttavia, la storia ci dimostra che interi paesi anziché porzioni di popolazione furono allora ridotti a condizioni di soggezione e sfruttamento, con il caso eclatante della Mauritania dove l'abolizione della schiavitù risale al non lontano 1980.

BIBLIOGRAFIA

- Bausani, Alessandro. *Il Corano*. Biblioteca Universale Rizzoli, 1996⁷.
- Castro, Francesco. *Diritto musulmano*. UTET giuridica, 2006.
- . *Il modello islamico*, a cura di Gian Maria Piccinelli. Giappichelli, 2007.
- D'Emilia, Antonio. *Scritti di diritto islamico*, a cura di Francesco Castro. Istituto per l'Oriente, 1976.
- Donini Valentina Maria, Scolart, Deborah. *La shari'a e il mondo contemporaneo. Sistemi giuridici dei paesi islamici*. Carocci, 2015.
- Encyclopedie de l'Islam*, vol I, A-B, s.v. " 'abd", 1986.
- Irwin, Robert. *The Middle East in the Middle Ages. The Early Mamluk Sultanate 1250-1382*. Crom-Helm, 1986.
- Lapidus, Ira Marvin. *Storia delle società islamiche*, vol. I. Einaudi, 1993.



Lewis, Bernard. *Race and Slavery in the Middle East: An Historical Enquiry*. Oxford University Press, 1990.

Popovic, Alexandre. *The Revolt of African Slaves in Iraq in the 3rd/9th Century*. Markus Wiener Publishers, 1999.

Santillana, David. *Istituzioni di diritto musulmano malichita con riguardo anche al sistema sciafiita*. Istituto per l'Oriente, 2017.

Waines, David. *Introduzione all'islam*. Le Lettere, 1998.

Letizia Lombezi è dottore di ricerca in Dialettologia araba ed insegna a contratto all'Università per Stranieri di Perugia. I suoi interessi sono centrati sull'insegnamento dell'arabo, standard e dialettale, nonché su temi classici di cultura e civiltà islamica, ai fini di loro possibili riletture innescate da eventi contemporanei. Con *Altre Modernità* ha già pubblicato "The Arabic Language in Israel: official language, mother tongue, foreign language. Teaching, dissemination and competence" nel nr. 02/2018.

letizia.lombezi@gmail.com